



Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 18 DEL 29/11/2021

OGGETTO: DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE IN ALCUNE ZONE DEL
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito della richiesta assunta al protocollo generale n. 224 del 13/01/2015 presentata dai genitori esercenti la patria potestà su un minore affetto da Deficit di G6PD che determina la malattia comunemente denominata "FAVISMO", veniva emessa Ordinanza Sindacale n.10 del 17/12/2015 con la quale veniva intimato il divieto assoluto di coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 m dai luoghi frequentati dal minore.

VISTA la richiesta acquisita al protocollo generale al n. 10241 del 09/11/2021 presentata dai genitori del minore affetto da Deficit di G6PD, con la quale hanno comunicato che il ragazzo non frequenta più l'Istituto Comprensivo di Uggiano la Chiesa, ma frequenta nel territorio un corso di doposcuola in via Roma, pertanto chiedono una nuova delimitazione del divieto di coltivazione di fave e piselli;

RITENUTO necessario intervenire ad individuare la nuova area interessata dal divieto.

VISTA la certificazione medica, allegata all'istanza di cui sopra, rilasciata dalla Regione Puglia, Ente Ecclesiastico "Cardinale Panico" di Tricase, Presidio Ospedaliero della rete per le Malattie Rare- Centro di riferimento per Malattie del Sangue e degli organi ematopoietici, rilasciata in data 22/12/2014;

VISTA la richiesta assunta al protocollo generale 10002 del 17/12/2015 presentata dal Sig. Omissis anche lui affetto da Deficit di G6PD, che determina la malattia comunemente denominata "FAVISMO".

VISTA la certificazione medica, allegata all'istanza di cui sopra, rilasciata dalla Regione Puglia, Ente Ecclesiastico "Cardinale Panico" di Tricase, Presidio Ospedaliero della rete per le Malattie Rare- Centro di riferimento per Malattie del Sangue e degli organi ematopoietici, rilasciata in data 01/07/2015;

CONSIDERATO che il solo contatto con fave e piselli e/o loro pollini, può causare gravi crisi emolitiche tali, da mettere seriamente in pericolo la vita dei soggetti affetti da questa malattia;

RILEVATO, quindi, che la coltura di fave e piselli in prossimità dei luoghi che i soggetti in oggetto frequentano (casa- sede doposcuola) costituisce occasione di nocumento, nonché grave pericolo in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

RITENUTO che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorchè di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la planimetria rappresentante le aree interdette alla coltivazione di fave e piselli, che è parte integrante della presente Ordinanza sindacale,

ORDINA

A) IL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI NEL RAGGIO DI 300 METRI DEI LUOGHI FREQUENTATI DAL MINORE E DA UN ALTRO SOGGETTO AFFETTO DAL MEDESIMO DEFICIT CHE SONO :

- **Via Roma;**
- **Via Garibaldi intersezione via Manzoni;**
- **Via Casamassella intersezione via Indipendenza;**

Il presente divieto ha natura e valenza temporale fino al termine della stagione di produzione;

I proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto i luoghi abitualmente frequentati dai soggetti di cui si intende tutelare l'incolumità, nel termine di 10 giorni dalla presente, eliminino del tutto il tipo di coltura;

I proprietari dei fondi ricadenti in prossimità del limite raggio di 300 metri, qualora volessero procedere alla coltivazione degli ortaggi suddetti, dovranno obbligatoriamente prendere visione della planimetria rappresentante le aree interdette alla coltivazione.

In merito alle predette operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, la Polizia Locale di Uggiano la Chiesa e/o il Servizio per l'Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL, anche sigolarmente, sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto; in caso di inottemperanza accertata entro cinque giorni dalla data di ricezione della predetta richiesta, la Polizia Locale e /o l'A.S.L., previo accordo tra di loro, procedano alla denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute del minore e dell'altro soggetto affetto da favismo.

B) OBBLIGO APPOSIZIONE CARTELLO PER LA VENDITA DI FAVE SFUSE

I titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa , compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, che servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, ne diano corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm 30X40 recanti la seguente dicitura;

**AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO:
IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE FAVE FRESCHE SFUSE**

Tale cartello dovrà essere esposto bene in vista all'ingresso dell'esercizio.

L'inosservanza di tale obbligo è punibile, ai sensi della Legge 689/81, con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

AVVERTE

Che ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del Procedimento è il M.llo Stefania Stefanelli.

Che avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso:

- Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio comunale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Lecce nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e ss della L.n.1034 del 06/12/1971, così come modificata dalla Legge 205 del 21/07/200;
- Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall' art.8 e ss della Legge 24 novembre 1971 n,119;

DISPONE

Che la presente Ordinanza revoca la precedente ordinanza n.10 del 17/12/2015.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al competente Servizio per l'Igiene dell'ASL;
- all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune;

tutti incaricati della esecuzione e vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Che al presente provvedimento venga data adeguata pubblicità, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Uggiano la Chiesa e attraverso l'affissione di manifesti;

Lì 29/11/2021

SINDACO
f.to Stefano Andrea DE PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 956

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 30/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/11/2021

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
